

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006

Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile. (GU n. 274 del 24-11-06)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Considerato che le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile sono venute progressivamente ad arricchirsi di nuove competenze che non trovano compiuta corrispondenza nella struttura organizzativa delineata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001;

Ravvisata pertanto, l'esigenza di una razionalizzazione della predetta struttura organizzativa, attraverso l'introduzione di opportune modifiche ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto dell'esperienza applicativa medio tempore intervenuta; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). - 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento provvede inoltre a:

- a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
- b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
- d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il Dipartimento si articola in non più di nove uffici ed in non più di quarantatre servizi. Il

capo del Dipartimento si avvale di un consigliere giuridico e di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un consulente - dirigente generale - che opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento».

Art. 2.

Il capo Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.
2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e può sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata.

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

a) Ufficio I	previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali;
b) Ufficio II	previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici;
c) Ufficio III	valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza;
d) Ufficio IV	gestione delle emergenze;
e) Ufficio V	risorse tecnologiche, ricerca e innovazione;
f) Ufficio VI	volontariato relazioni istituzionali e internazionali;
g) Ufficio VII	grandi eventi, formazione e cultura di protezione civile;
h) Ufficio VIII	bilancio e risorse umane;
i) Ufficio IX	attività aeronautica.

2. L'Ufficio I - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

- a) servizio per la rete dei centri funzionali e per i presidi territoriali;
- b) servizio rischio vulcanico;
- c) servizio rischio idro-geologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;
- d) servizio rischio incendi boschivi;
- e) servizio per la vigilanza e la previsione meteorologica.

3. L'Ufficio II - Previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

- a) servizio rischio sanitario;
- b) servizio rischio ambientale;
- c) servizio salvaguardia dei beni culturali;
- d) servizio rischio industriale, energetico, nucleare e dei trasporti;
- e) servizio tecnico logistico e gestione dei materiali e dei mezzi.

4. L'Ufficio III - Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:

- a) servizio valutazione del rischio sismico, sviluppo della conoscenza e della ricerca sismica;
- b) servizio valutazione della vulnerabilità e normativa tecnica;
- c) servizio gestione degli eventi, formazione tecnica e divulgazione della conoscenza;
- d) servizio monitoraggio del territorio e la gestione delle banche dati;
- e) servizio attività ed opere post-emergenza, coordinamento dei comitati di rientro, sicurezza.

5. L'Ufficio IV - Gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
- a) servizio metodologie, procedure e pianificazione di emergenza;
 - b) servizio gestione delle emergenze e unita' di crisi;
 - c) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (Si.Ste.Ma.) ed emergenze marittime (COEMM).
6. L'Ufficio V - Risorse tecnologiche, ricerca e innovazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
- a) servizio sviluppo dei sistemi informativi e cartografia;
 - b) servizio telecomunicazioni;
 - c) servizio studi, ricerche e analisi statistiche;
 - d) servizio monitoraggio degli interventi e innovazione organizzativa.
7. L'Ufficio VI - Volontariato, relazioni istituzionali e internazionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
- a) servizio volontariato;
 - b) servizio relazioni internazionali;
 - c) servizio rapporti con le autonomie e gli enti locali.
8. L'Ufficio VII - Grandi eventi, formazione e cultura di protezione civile, si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale:
- a) servizio pianificazione e gestione grandi eventi;
 - b) servizio comunicazione, sviluppo delle conoscenze e gestione dei rapporti con il servizio civile;
 - c) servizio formazione del personale e dei livelli territoriali competenti;
 - d) servizio gestione dalla Rete radio nazionale.
9. L'Ufficio VIII - Bilancio e risorse umane, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
- a) servizio gestione ed organizzazione del personale;
 - b) servizio politiche contrattuali;
 - c) servizio affari amministrativi, benemerienze e speciali elargizioni;
 - d) servizio affari finanziari;
 - e) servizio relazioni con il pubblico e segreteria organi collegiali.
10. L'Ufficio IX - Attivita' aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
- a) servizio coordinamento aereo unificato;
 - b) servizio sicurezza del volo, addestramento del personale navigante e vigilanza delle attivita' aeree dipartimentali;
 - c) servizio tecnico-amministrativo-contrattuale della flotta aerea.
11. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
- 1) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;
 - 2) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, e' preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale;
 - 3) il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 - 4) i seguenti servizi di livello dirigenziale:
 - servizio di segreteria particolare;
 - servizio di segreteria tecnica ed incarichi speciali;
 - servizio ispettivo;
 - servizio controllo interno;
 - servizio stampa ed informazione.

Art. 4. Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile».

Roma, 23 ottobre 2006

Il Presidente: Prodi